



Il Ministro dell'Istruzione

Decreto recante le modalità attuative dell'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, diretto ad assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 alle Istituzioni scolastiche

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 agosto 2018, n. 129, concernente il “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, rubricato “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 38 del 15 febbraio 2021, con il quale il prof. Patrizio Bianchi è stato nominato Ministro dell'istruzione;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;



Il Ministro dell'Istruzione

- VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'art. 58, comma 4;
- CONSIDERATO che, ai sensi del succitato articolo 58, comma 4, *“Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica”*;
- VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;
- VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante *“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”* e, in particolare, l'art. 3;
- CONSIDERATO che, ai sensi del succitato articolo 3, *“Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine*



Il Ministro dell'Istruzione

di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo”;

- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante l'approvazione del “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 concernente “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024*”;
- VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*”;
- VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*” e, in particolare, l'articolo 19, commi 1 e 2;
- CONSIDERATO che il succitato articolo 19, al comma 1, prevede che: “*Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2. Per l'attuazione del primo periodo, il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022*”;
- CONSIDERATO altresì che l'articolo 19 in parola, al comma 2, dispone che: “*Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione*”;
- VISTO il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante “*Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo*” e, in particolare, l'art. 6;
- CONSIDERATO che il succitato articolo 6 dispone, in base all'ordine e grado di scuola e al numero di casi di positività al Covid-19 presenti in ciascuna classe, l'applicazione di



Il Ministro dell'Istruzione

determinate misure scolastiche e sanitarie, altresì prevedendo l'obbligo, in specifici casi, dell'utilizzo di mascherine di tipo FFP2;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229;

CONSIDERATO che il suddetto Protocollo d'Intesa: (i) individua i requisiti minimi cui devono rispondere i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2; (ii) stabilisce che il prezzo finale di vendita al pubblico delle stesse non possa essere superiore a € 0,75 IVA compresa, per ciascun pezzo venduto in confezione singola e integra; (iii) prevede che nel caso di acquisti multipli, comunque in confezioni singole o multiple integre, le farmacie aderenti possano praticare offerte migliorative rispetto al prezzo finale di vendita applicato per il singolo acquisto;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Istruzione del 1° febbraio 2022, n. 110, recante *“novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 – Prime indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche statali e paritarie”*;

CONSIDERATO che la suddetta Circolare fornisce indicazioni operative in merito alla procedura di approvvigionamento dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte delle Istituzioni scolastiche, disciplinando le modalità di rilevazione del fabbisogno di mascherine, nonché di acquisto delle medesime presso le farmacie aderenti al Protocollo d'Intesa e di successiva assegnazione alle scuole delle risorse per il pagamento delle stesse;

TENUTO CONTO che le risorse stanziare con l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono destinate alla copertura dei fabbisogni di mascherine di tipo FFP2, degli alunni e del personale delle Istituzioni scolastiche, derivanti dall'applicazione della misura sanitaria dell'auto-sorveglianza o delle misure scolastiche che comportano l'obbligo di indossare le mascherine in parola, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5;

TENUTO CONTO che la copertura dei fabbisogni è prevista sulla base di una stima effettuata per il periodo compreso tra il 27 gennaio (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2022) e il 28 febbraio;

TENUTO CONTO che il Dirigente Scolastico acquista mascherine di tipo FFP2 sulla base dell'effettivo fabbisogno individuato per l'Istituzione scolastica;

TENUTO CONTO che il presente decreto ha la finalità di definire le modalità attuative dell'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, specificando la procedura di approvvigionamento di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;



Il Ministro dell'Istruzione

TENUTO CONTO dell'esigenza, nell'attuale contesto emergenziale, di individuare delle modalità di approvvigionamento che consentano l'immediata disponibilità dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 presso ciascuna Istituzione scolastica;

TENUTO CONTO altresì dell'esigenza di mettere le scuole nelle condizioni di poter acquistare dei quantitativi di mascherine di tipo FFP2 in funzione dell'evolversi dell'effettivo fabbisogno connesso all'andamento, nel singolo contesto scolastico, della situazione epidemiologica che, per sua natura, risulta di difficile previsione nel lungo termine;

TENUTO CONTO inoltre della necessità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili a livello nazionale, secondo principi di efficienza e di economicità, evitando l'acquisto di dispositivi di protezione individuale in numero superiore alle effettive esigenze della singola istituzione scolastica;

TENUTO CONTO che al termine della procedura sarà effettuata una ricognizione delle spese al fine di riscontrare l'eventuale sussistenza di disponibilità finanziarie residue;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e risorse finanziarie)

1. Il presente decreto definisce le modalità attuative per il riparto delle risorse finanziarie di cui al successivo comma 2 tra le Istituzioni scolastiche statali e paritarie per l'acquisto di mascherine FFP2 a favore degli alunni e il personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo individuale, per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente, nel periodo di tempo compreso tra il 27 gennaio e il 28 febbraio 2022, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.
2. Le risorse disponibili, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono pari a 45,22 milioni per il 2022, ed incrementano il fondo per l'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Articolo 2

(Modalità di riparto delle risorse finanziarie)

1. Il riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto tra le istituzioni scolastiche avviene, nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, al termine delle procedure di approvvigionamento, curate dalle istituzioni scolastiche, secondo la procedura definita con Circolare del Ministero dell'Istruzione del 1° febbraio 2022, n. 110, che prevede quanto segue.

Le istituzioni scolastiche provvedono ad effettuare:



Il Ministro dell'Istruzione

- la ricognizione periodica del fabbisogno di mascherine FFP2 riferito al periodo di tempo compreso tra il 27 gennaio e il 28 febbraio 2022;
 - il caricamento tempestivo sulla piattaforma SIDI degli ordini di acquisto, accettati dalle farmacie/rivenditori, unitamente alle attestazioni del fabbisogno e registrazione dei dati contabili;
 - il caricamento sulla piattaforma SIDI delle fatture emesse dalle farmacie/rivenditori.
2. Il prezzo massimo di acquisto delle mascherine FFP2, pari a 0,75 euro, da parte delle istituzioni scolastiche è stato fissato nel Protocollo stipulato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. Resta inteso che tale importo deve intendersi automaticamente rivisitato sulla base di eventuali adeguamenti che la struttura commissariale competente dovesse apportare in relazione all'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione.
 3. La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie provvede, sulla base dei dati acquisiti in via definitiva dalla piattaforma SIDI, ad effettuare una ricognizione finale delle risorse finanziarie impiegate e ad erogare le somme corrispondenti per consentire alle istituzioni scolastiche di emettere i pagamenti dovuti alle farmacie e ai rivenditori per le forniture in parola.
 4. In esito alla ricognizione di cui al comma precedente, laddove vi siano delle risorse residue, l'Amministrazione si riserva di avviare una nuova procedura di approvvigionamento secondo le medesime modalità di cui al presente Decreto e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 3

(Monitoraggio e controllo)

1. La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, mediante la piattaforma SIDI, provvede al monitoraggio periodico degli ordini effettuati dalle scuole per verificare l'andamento della spesa da sostenere, al fine di assicurare il rispetto del limite delle risorse disponibili.
2. La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie può effettuare, inoltre, anche a campione, verifiche sui dati forniti dalle scuole con riferimento al fabbisogno di mascherine (emergenti dall'attestazione di fabbisogno, dall'ordinativo di fornitura e dalla relativa fattura emessa dalla farmacia), facendo anche riferimento ai dati di interesse inseriti settimanalmente sulla piattaforma SIDI "Rilevazione andamento emergenza COVID - 19".

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di Controllo, ai sensi della normativa vigente.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi